

DETERMINAZIONE

OGGETTO: *Affidamento incarico di rappresentanza legale all'Avv. Andrea Cilento a tutela dei diritti dell'Ente in sede civile nel contenzioso in essere tra l'Automobile Club Napoli e la Signora Angela Russo Angela (ex Delegazione ACI di Frattamaggiore) ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 del D. Lgs n. 36/2023. CIG B617AE0BB4.*

Visto il D.lgs. 30 marzo 2021, n. 165 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Napoli che individua nel Direttore, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente;

Letto, l'art. 2, comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che attribuisce al Direttore i poteri di gestione nonché l'art. 19 del medesimo Regolamento, che stabilisce che l'attività negoziale dell'Ente è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigenti in materia per gli Enti pubblici;

Vista le note ACI protocollo DRUO A210344/0006462/24 del 02/09/2024 e protocollo DRUO A210344/0009370/2024 del 19/12/2024 con le quali viene, rispettivamente, conferito al sottoscritto dal 1° settembre 2024 e prorogato fino al 30 giugno 2025 l'incarico di Direttore ad interim dell'Automobile Club Napoli;

Vista la deliberazione N. 24 del 9 settembre 2008 con la quale questo Ente provvedeva ad affidare all'Avv. Guido Marsiglia l'incarico di promuovere l'azione giudiziaria nei confronti della delegazione di cui in oggetto per il rispetto degli obblighi contrattuali assunti ed il recupero delle posizioni creditorie esistenti;

Letta la sentenza N. 253/2021 del 13 gennaio 2021 con la quale la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dall'Ente, condannava la Sig.ra Angela Russo, a titolo di responsabilità da inadempimento e risarcimento dei danni patrimoniali, al pagamento in favore di Automobile Club di Napoli della somma di € 137.463,35 oltre interessi legali nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in € 16.442,42;

Visto il successivo giudizio instauratosi, su ricorso presentato dalla Sig.ra Russo, innanzi alla Settima Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli – Dott.ssa Lucia Manauero, recante RG. n. 672/2021;

Letta la nota del 5 dicembre 2024 con la quale l'Avv. Guido Marsiglia ha comunicato all'Ente la propria decisione di cessare l'attività professionale e, quindi, di rinunciare al mandato a suo tempo ricevuto;

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere ad affidare il relativo incarico ad un nuovo legale per la prosecuzione dell'azione giudiziaria la cui prossima udienza è stata fissata per il giorno 5 giugno 2025, per la precisazione delle conclusioni;

Letto l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 a norma del quale le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano agli affidamenti concernenti la rappresentanza legale da parte di un avvocato in un arbitrato, in una conciliazione, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, ovvero alla consulenza legale fornita in preparazione di uno dei suddetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

Considerato l'esclusione degli incarichi legali dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, tra cui quelle di consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento giudiziario si "configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" (*Sentenza della Corte di giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18*);

Considerato, altresì, che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede il previo espletamento di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità (*Sentenza Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, 8 giugno 2021, n. 509*);

Visto che non vi sono all'interno dell'Automobile Club Napoli, né sono previste nella pianta organica dell'Ente, figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico che richiede specifico titolo abilitativo oltre all'iscrizione all'ordine degli avvocati;

Vista la necessità che il profilo del legale cui affidare il suddetto contenzioso sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da assegnare;

Considerato l'interesse dell'Ente di poter utilizzare al meglio le diverse professionalità e specializzazioni offerte dai legali inseriti nel relativo elenco in relazione ai vari ambiti di competenza;

Considerato che la trattazione della materia oggetto del contenzioso in argomento richiede l'esigenza di avvalersi di un legale di comprovata esperienza e competenza nel relativo ambito;

Rilevato, da una disamina dei curricula e cause patrociniate dai legali iscritti nel relativo elenco tenuto dall'Ente, che l'avvocato Andrea Cilento vanta una specifica e consolidata esperienza nelle materie oggetto di controversia;

Letto l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/23 il quale stabilisce che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura;

Ritenuto, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, di individuare come RUP per il presente affidamento il sottoscritto Dott. Giorgio Tartaglia, Direttore ad interim dell'Ente, in capo al quale non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

Preso atto di aver richiesto al suddetto professionista la sottoscrizione di tutta la documentazione relativa a:

- dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001 e smi.;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013;
- curriculum vitae.

Verificata la compatibilità di tale affidamento con gli obiettivi di gestione contenuti nel piano generale delle attività e con il budget di gestione, imputando i relativi costi al conto n. 37.3021;

Dato atto che, come da comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 ottobre 2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice è necessario acquisire il CIG e versare il contributo Anac, qualora di valore pari o superiore a € 40.000;

Visto, pertanto, che al presente affidamento è stato assegnato dal sistema ANAC il seguente CIG B617AE0BB4,

SI DETERMINA

● **di dare atto** che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

● **di dare mandato** per la difesa dei diritti dell'Automobile Club Napoli nel contenzioso di cui in premessa all'Avv. Andrea Cilento, con studio in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15, imputando la presunta spesa di euro 5.000,00 oltre oneri di legge al conto del budget di gestione n. 37.3021;

● **di dare atto** che le operazioni finanziarie relative al presente affidamento saranno effettuate con bonifico bancario e, pertanto, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;

● **di attestare** che a carico del sottoscritto RUP, non sussistono situazioni di conflitto di interesse nei termini previsti dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

● **di provvedere** al pagamento del presente affidamento senza necessità di ulteriore atto di liquidazione e a presentazione della relativa fattura acquisita con modalità elettronica;

● **di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della presente determinazione sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 nella sottosezione "bandi di gara e contratti" e dell'art. 23 ("provvedimenti dei dirigenti amministrativi).

Il Direttore ad interim
(*Giorgio Tartaglia*)